

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

L'assicurazione sociale vita garantisce una indennità economica corrisposta in caso di decesso dell'iscritto o di un suo familiare a carico.

A chi si rivolge

Il beneficio è riservato al personale dipendente da enti di diritto pubblico, economici e non, per i quali l'iscrizione all'assicurazione sociale vita è obbligatoria. È escluso il personale statale e quello degli Enti locali. Sono destinatari del beneficio anche i dipendenti di enti morali o organismi associativi iscritti in via facoltativa o convenzionale all'Assicurazione.

Come si ottiene

La domanda di liquidazione dell'assicurazione deve essere inoltrata online (in caso di morte del familiare dell'iscritto) accedendo al portale, ovvero (compilata e) presentata in formato cartaceo alla sede Inps competente (in caso di morte dell'iscritto), entro un anno dalla data del decesso, pena la perdita del diritto.

Beneficiari dell'indennità sono:

- l'iscritto, in caso di decesso del coniuge o altro componente il nucleo familiare a suo carico;
- il coniuge dell'iscritto deceduto, anche se separato, purché non divorziato e passato a nuove nozze.

In assenza del coniuge superstite, la prestazione spetta nell'ordine:

- a figli, affiliati e figliastri a carico: celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro; sono a carico i figli maggiorenni fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore e gli studenti universitari per il corso legale di studi e, comunque, non oltre il 26° anno di età; o, in mancanza,
- ai genitori: conviventi, a carico, inabili al lavoro ovvero con età superiore a quella pensionabile; per essere considerati a carico dell'iscritto non devono possedere redditi superiori al limite previsto ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari (nel caso di esistenza in vita di entrambi i genitori, il requisito del carico tiene conto del reddito di ambedue); o, in mancanza,
- a fratelli e sorelle: celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro.

Possono presentare domanda:

- i soggetti sopra riportati;
- il tutore per i figli minorenni a carico dell'iscritto deceduto;
- chi ha sostenuto le spese funerarie dell'iscritto deceduto, nel caso in cui quest'ultimo non abbia familiari a carico al momento del decesso.

Il pagamento dell'indennità avviene mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Come si calcola

L'importo da liquidare è pari a:

- una mensilità media lorda per ogni persona a carico (con un minimo di due) in caso di decesso dell'iscritto;
- una mensilità media lorda corrisposta all'iscritto in caso di decesso del coniuge;
- mezza mensilità media lorda in caso di decesso di un altro componente della famiglia a carico (figlio, genitore fratello o sorella);
- una mensilità media lorda a chi ha sostenuto le spese funerarie in caso di assenza di familiari a carico.

La mensilità media si ricava dividendo per 12 la somma delle competenze lorde (stipendio o pensione) percepite dall'iscritto nei 12 mesi precedenti la data del decesso, ivi comprese le mensilità aggiuntive e qualsiasi altra indennità.

L'indennità non è soggetta a ritenute erariali.

Prosecuzione volontaria dell'iscrizione

Il personale iscritto all'Assicurazione sociale vita per un periodo di almeno cinque anni che cessa dal servizio con diritto a pensione può continuare volontariamente l'iscrizione, presentando apposita domanda entro il termine tassativo di un mese dalla data del collocamento a riposo. Il contributo è calcolato sull'ammontare complessivo dei trattamenti diretti di cui il pensionato è titolare.

A decorrere dal 2013 il pagamento del contributo avviene mediante trattenuta annuale effettuata dall'Inps sulla rata di settembre della pensione diretta di maggior importo.

Eccezione a questa regola è stata prevista per i titolari di pensione diretta erogata da enti e gestioni pensionistiche diverse dall'Inps e per i lavoratori cessati dal servizio, non ancora pensionati e titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione. Questi infatti, se hanno presentato domanda di prosecuzione volontaria, dovranno continuare ad effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre di ciascun anno, con le modalità in uso fino al 31 dicembre 2012 e cioè mediante modello F24, utilizzando il codice causale P810, previsto per i lavoratori attivi.

Ai sensi dell'articolo 1924, comma 2, del codice civile il mancato versamento del contributo entro 20 giorni dalla scadenza (vale a dire

entro il 20 ottobre), da parte dei prosecutori che continuano ad effettuare il pagamento mediante F24, comporta la decadenza dall'Assicurazione e , pertanto, la perdita del diritto alla prestazione.

Gli iscritti in prosecuzione volontaria che intendono recedere, rinunciando alla prestazione, devono inviare apposita comunicazione alla direzione provinciale Inps di competenza. La dichiarazione deve pervenire entro il 31 dicembre ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

La domanda di liquidazione e le modalità di calcolo seguono le stesse indicazioni riportate nell'ipotesi di iscrizione in attività di servizio.

Documentazione

- [Circolare n. 145 del 19 dicembre 2012](#)
- [Circolare n. 42 del 21 marzo 2013](#)
- [Circolare n. 70 del 30 aprile 2013](#)
- [Circolare n. 104 del 12 settembre 2014](#)